

QUANDO IL MEDICO PUÒ ANDARE IN PENSIONE?

NEL
2011



a cura di Marco Perelli Ercolini

QUANDO IL MEDICO PUÒ ANDARE IN PENSIONE?

Anche quest'anno sono cambiate alcune regole per l'accesso alle pensioni.

Ho cercato anche di esporre una sintesi delle possibili uscite nel 2011 e delle varie finestre, in modo chiaro e schematico.

Spero di aver raggiunto lo scopo.

Ringrazio l'Amico Stefano e il Suo Staff che hanno reso possibile la divulgazione di questo mio servizio che auguro possa essere utile ai Colleghi.

Fondo Generale ENPAM Quota A e Quota B

maturazione del diritto

Medici (uomini e donne) nati nel 1946 dal giorno dopo il compimento del 65esimo anno.

requisiti

In costanza di iscrizione al Fondo: almeno cinque anni di contribuzione effettiva.
In caso di cancellazione: anzianità contributiva non inferiore ai 15 anni.

decorrenza del pagamento

Dal 1° giorno del mese successivo al compimento del 65esimo anno.

- ✓ Non è richiesta la cessazione dell'attività professionale.
- ✓ Il trattamento non è incompatibile con altri trattamenti di pensione.
- ✓ Il diritto va esercitato con domanda all'ENPAM, direttamente o tramite l'Ordine professionale.
- ✓ È possibile rinviare il pensionamento sia della Quota A sia della Quota B sino al compimento del 70esimo anno di età.
- ✓ Anche se in pensione gli ultrasessantacinquenni che continuano la libera professione debbono versare i contributi nella Quota B (aliquota 2 o 12,50%) sull'intero ammontare netto (detratte le spese) degli introiti da libera professione per evitare di dover versare i contributi nella Gestione separata INPS. Ogni 3 anni avverrà la riliquidazione della pensione in base ai versamenti effettuati.

QUANDO IL MEDICO PUÒ ANDARE IN PENSIONE?

Fondi speciali ENPAM

Medicina generale, pediatria di libera scelta,
guardia medica, medicina dei servizi, specialisti ambulatoriali,
specialisti convenzionati esterni

PENSIONE ORDINARIA DI VECCHIAIA (ALL'ETÀ PENSIONABILE)

maturazione del diritto

Medici (uomini e donne) nati nel 1946 dal giorno dopo il compimento del 65esimo anno.

requisiti

Cessazione del rapporto col SSN.

In caso di cessato del rapporto col SSN: anzianità contributiva (effettiva, riscattata, ricongiunta) non inferiore ai 15 anni.

decorrenza del pagamento

Dal 1 giorno del mese successivo al compimento del 65esimo anno.

- ✓ È possibile proseguire sino al compimento del 70esimo anno di età.

PENSIONE ORDINARIA DI ANZIANITÀ (PRIMA DELL'ETÀ PENSIONABILE)

maturazione del diritto

Medici nati nel 1953 o prima con 58 anni compiuti, tranne se titolari di una anzianità contributiva di almeno 40 anni.

requisiti

Cessazione del rapporto col SSN.

40 anni di anzianità contributiva

oppure

58 anni di età congiunti a 35 o più anni di contribuzione (effettiva, riscattata, ricongiunta maturata presso tutti i Fondi speciali e la Quota B del Fondo generale) e a 30 anni o più di laurea.

decorrenza del pagamento

Requisiti raggiunti nel 2 trimestre 2010 decorrenza pensione.. dal 1 gennaio 2011
nel 3 trimestre 2010..... dal 1 aprile 2011
nel 4 trimestre 2010..... dal 1 luglio 2011
nel 1 trimestre 2011..... dal 1 ottobre 2011
nel 2 trimestre 2011..... dal 1 gennaio 2012
nel 3 trimestre 2011..... dal 1 aprile 2012
nel 4 trimestre 2011..... dal 1 luglio 2012

- ✓ Per il solo Fondo dei Medici di medicina generale ai fini dell'anzianità vengono considerati validi anche i periodi contributivi maturati presso Fondi già liquidati.
- ✓ Per i - transitati - decorrenze come per la dipendenza.

QUANDO IL MEDICO PUÒ ANDARE IN PENSIONE?

Ospedalieri INPDAP

Sono fatti salvi i diritti per requisiti maturati nel 2010 anche se non esercitati

PENSIONE ORDINARIA DI VECCHIAIA (SISTEMA RETRIBUTIVO)

maturazione del diritto

Medici: uomini nati nel 1946 dal giorno dopo il compimento del 65esimo anno e donne nate nel 1950 dopo il compimento del 61esimo anno.

requisiti

Cessazione del rapporto di dipendenza.

Almeno 20 anni di contribuzione (effettiva, riscattata, ricongiunta)

decorrenza del pagamento

Finestra mobile: alla maturazione del diritto slittamento del pagamento della pensione al 1° giorno del 13esimo mese; se con periodi di totalizzazione (minimo 3 anni) il primo giorno del 19esimo mese.

- ✓ E' possibile, a domanda, la prosecuzione sino al 70esimo anno per maturare i 40 anni di servizio effettivo (sono esclusi i riscatti non connessi ad attività effettivamente resa).

PENSIONE ORDINARIA DI ANZIANITÀ (SISTEMA RETRIBUTIVO)

maturazione del diritto

Medici nati nel 1951 (o prima) con 60 anni compiuti.

requisiti

Cessazione del rapporto di dipendenza.

- a) Raggiungimento quota 96 con almeno 35 anni di contribuzione e 60 anni di età e precisamente:
 - ✓ Quota 96: 60 anni di età + 36 anni di contribuzione
 - ✓ Quota 96: 61 anni di età + 35 anni di contribuzioneoppure
- b) 40 anni di contribuzione a prescindere dall'età anagrafica.

Per il raggiungimento della quota valgono anche le frazioni d'anno e di anzianità di contribuzione.

In presenza di una anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni o di un'età pari o superiore a 57 anni, alle lavoratrici dipendenti, che optano per una liquidazione del trattamento medesimo secondo le regole di calcolo del sistema contributivo, possibilità di conseguire il diritto all'accesso al trattamento pensionistico di anzianità.

QUANDO IL MEDICO PUÒ ANDARE IN PENSIONE?

decorrenza del pagamento

Finestra mobile: alla maturazione del diritto slittamento del pagamento della pensione al 1° giorno del 13esimo mese; se con periodi di totalizzazione (minimo 3 anni) il primo giorno del 19esimo mese.

PENSIONE ORDINARIA DI VECCHIAIA (SISTEMA CONTRIBUTIVO)

maturazione del diritto

Medici: uomini nati nel 1946 dal giorno dopo il compimento del 65esimo anno e donne nate nel 1950 dopo il compimento del 61esimo anno.

requisiti

Cessazione del rapporto di dipendenza.

Almeno 5 anni di contribuzione (effettiva, riscattata, ricongiunta) pari ad un importo minimo non inferiore a 1,2 dell'importo dell'assegno sociale (euro 6.419,71 all'anno).

decorrenza del pagamento

Vedi sopra.

PENSIONE ORDINARIA DI ANZIANITÀ (SISTEMA CONTRIBUTIVO)

maturazione del diritto

Medici nati nel 1951 (o prima) con 60 anni compiuti.

requisiti

Cessazione del rapporto di dipendenza.

- c) Raggiungimento quota 95 con almeno 35 anni di contribuzione e 60 anni di età e precisamente:
 - ✓ Quota 96: 60 anni di età + 36 anni di contribuzione
 - ✓ Quota 96: 61 anni di età + 35 anni di contribuzione
oppure
- d) 40 anni di contribuzione a prescindere dall'età anagrafica.

Per il raggiungimento della quota valgono anche le frazioni d'anno e di anzianità di contribuzione.

In presenza di una anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni o di un'età pari o superiore a 57 anni, alle lavoratrici dipendenti, che optano per una liquidazione del trattamento medesimo secondo le regole di calcolo del sistema contributivo, possibilità di conseguire il diritto all'accesso al trattamento pensionistico di anzianità.

decorrenza del pagamento

Vedi sopra.

MEMENTO

- ✓ Essendo stata abrogata la legge 322/59 per cessazioni dal rapporto di lavoro senza aver maturato il diritto alla pensione
 - è data la possibilità di ricongiunzione onerosa, di prosecuzione contributiva volontaria (ma a determinate condizioni: non bisogna essere titolari di una pensione o essere iscritti a una cassa di previdenza obbligatoria) o di totalizzazione
 - inoltre coloro che hanno un'anzianità contributiva di almeno 20 anni possono richiedere all'INPDAP alla maturazione dei requisiti richiesti, anche se cessati dal servizio attivo, il trattamento di pensione in base all'anzianità contributiva maturata alla data della cessazione e ai contributi versati rivalutati
- ✓ Essendo stata abrogata nel pubblico impiego la possibilità di prolungare il servizio attivo oltre l'età pensionabile sino al compimento del 67esimo anno di età, con la legge 183/2010 viene data la possibilità, a domanda, di prolungare il servizio attivo oltre il 65esimo anno sino al compimento dei 40 anni di servizio effettivo e, comunque, non oltre il 70esimo anno di età anagrafica.



avendo trascorso da chirurgo per più di 40 anni la vita ospedaliera, conoscendo le problematiche previdenziali, ora in pensione, sento come un dovere scrivere queste sintetiche righe per far conoscere ai Colleghi le possibilità di uscita per la pensione, perchè non perdano diritti o attivino procedure loro sfavorevoli.

Marco Perelli Ercolini

Medico chirurgo ospedaliero - pubblicitista

Specialista in Chirurgia generale, Chirurgia plastica ricostruttiva e Chirurgia dell'infanzia

Membro dell'Accademia Medicorum Litteratorum

Collaboratore di Corriere Medico

Già Consigliere tesoriere dell'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri di Milano

Già Consigliere della Federazione regionale degli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri della Lombardia

Membro del Consiglio di Amministrazione dell'ENPAM dal 2000 al 2010

Vice Presidente Vicario della Feder.S.P.e V.

Presidente Regionale della Feder.S.P.e V.

Cavaliere e Commendatore dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana

Esperto in materia previdenziale e normative ospedaliere

Si ringrazia per la stampa

ASSIMEDICI
CONSULENZA ASSICURATIVA MEDICI

assiSANITÀ



20123 Milano Viale di Porta Vercellina, 20
Tel. **02.48.00.46.77** - Fax 02.48.00.94.47
Recapiti Roma Tel. 06.98.335.71.16 - Fax 06.23.32.43.357
www.steffanogroup.it - info@steffanogroup.it

**COPIA NON DESTINATA ALLA VENDITA
OMAGGIO RISERVATO AI SIGNORI MEDICI**